



STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PENSIONATI DEL CREDITO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Art. 1

E' costituita, con sede in Milano, senza limiti di durata, la Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito-FAPCREDITO, che prosegue l'attività della Federazione Nazionale Associazioni Pensionati Bancari, costituitasi il 16 aprile 1964.

Art. 2

La Federazione, apartitica e senza fini di lucro, si prefigge i seguenti scopi di natura sindacale-previdenziale, assistenziale, tecnica e culturale:

- difendere e tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi autorità, Ente, Amministrazione o Società a carattere datoriale, previdenziale, assistenziale e tecnica;
- rappresentare unitariamente le Associazioni federate nelle trattative per la stipulazione di eventuali accordi previdenziali e/o di altro genere aventi attinenza con lo scopo sociale;
- sollecitare le iniziative a tutela dell'interesse generale della categoria rappresentata, coordinare l'azione di ciascuna Associazione federata, stabilendo, di comune accordo, criteri ed indirizzi da seguire per la soluzione di problemi di interesse generale nonché favorire e sollecitare la solidarietà tra gli stessi associati;
- assistere, a richiesta delle stesse, le Associazioni e Gruppi federati nelle azioni promosse, anche singolarmente a tutela degli interessi degli iscritti;
- promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di ottenere la rappresentanza della Federazione in Organismi ed Enti in cui i pensionati del settore abbiano comunque interesse ad essere presenti per la tutela dei loro diritti;
- promuovere ogni iniziativa onde ottenere il riconoscimento del diritto alla rappresentanza degli associati in qualsiasi sede sia pubblica che privata ed a qualsiasi livello;
- promuovere ed attuare in qualsiasi sede ogni iniziativa di carattere tecnico, anche in campo culturale, tendente al coinvolgimento della categoria soprattutto per la soluzione dei problemi che direttamente ed indirettamente la riguardano;
- tutelare comunque gli interessi morali ed economici dei dipendenti a riposo e loro successori per reversibilità, quali titolari di pensioni;
- porre al servizio della Nazione la competenza, l'esperienza e le energie della categoria.

La Federazione per il raggiungimento dei suindicati scopi può aderire ad Organismi confederali, stabilendo rapporti di collaborazione anche con Federazioni od analoghe organizzazioni rappresentanti categorie diverse da quelle del settore bancario, i cui obiettivi siano comunque analoghi e compatibili con quelli della categoria rappresentata.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE ALLA FEDERAZIONE

Art. 3

Possono far parte della Federazione le Associazioni dei pensionati regolarmente costituite ed i Gruppi dei pensionati di aziende bancarie, comunque denominati, che rappresentino in forma ufficiale una adeguata aliquota dei dipendenti in quiescenza dell'Azienda cui appartenevano, i quali mantengono le prerogative fissate dai propri statuti.

Potranno altresì aderire alla Federazione anche i Gruppi di pensionati facenti parte di Associazioni di anziani d'Azienda, quali sezioni delle stesse.

Inoltre, potranno aderire alla Federazione le Associazioni ed i Gruppi di pensionati di Aziende controllate e/o controllanti le Aziende bancarie, comunque denominate.

Le richieste di associazione sono sottoposte all'esame del Comitato Direttivo della Federazione; le Associazioni o Gruppi di cui ai commi precedenti vengono iscritti tra gli associati con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti il Comitato Direttivo.

La richiesta di associazione deve essere corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti, nonché dalla indicazione del numero degli iscritti.

Con la richiesta di partecipazione le Associazioni e Gruppi richiedenti si impegnano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto nonché delle deliberazioni assunte sempre in conformità allo Statuto degli Organi direttivi in esso previsti.

Ottenuta la iscrizione alla Federazione le Associazioni o Gruppi da ora denominati aderenti, dovranno entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della loro domanda, provvedere alla modifica delle norme e/o regolamenti in contrasto con le norme del presente statuto.

Art. 4

Gli aderenti dovranno comunicare alla Federazione con cadenza annuale il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei propri associati.

Le Associazioni e Gruppi aderenti sono tenuti a versare alla Federazione un contributo annuale nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Generale.

Art. 5

Gli aderenti cessano di far parte della Federazione:

- per scioglimento della Associazione o Gruppo;
- per recesso volontario, salvo l'obbligo di un anno di preavviso;
- per intervenuta, persistente incompatibilità con gli scopi del presente Statuto, per attività in contrasto con gli indirizzi della Federazione, per il mancato versamento dei contributi annuali o straordinari eventualmente richiesti a norma del presente statuto, su deliberazione del Comitato Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei propri Componenti.

Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto ricorso al Consiglio Generale che delibera con il voto dei 2/3 dei suoi Componenti intervenuti alla riunione. Può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, nel caso di rimozione dei motivi che hanno determinato la radiazione: in tal caso il Collegio dei Probiviri può sospendere il provvedimento di radiazione in attesa del provvedimento del Consiglio Generale. La decadenza, il recesso o la radiazione degli aderenti determinano la decadenza immediata dei rappresentanti degli stessi aderenti da ogni carica federale anche se presentato il ricorso ai Probiviri.

Art. 6

Le Associazioni e Gruppi che cessino per qualsiasi motivo anche diverso da quelli previsti nel precedente articolo, non potranno vantare alcun diritto sul fondo sociale di cui al presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7

Sono Organi della Federazione:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

Tutte le cariche degli Organi federali hanno durata triennale e compatibilmente con quanto successivamente statuito i Componenti gli stessi Organi nominati dagli aderenti possono essere sostituiti per qualsiasi motivo durante il triennio. I sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

I Componenti gli Organi federali possono essere tutti rieletti o ridesignati.

Sono causa di decadenza o di revoca dalle cariche federali, la assunzione di cariche in organismi i cui scopi sono in contrasto o non sono compatibili con quelli della Federazione e comunque ogni comportamento ritenuto lesivo del prestigio della Federazione e sul quale si sia pronunciato il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche negli organi federali sono gratuite e non comportando la corresponsione di emolumenti di qualsiasi natura. Tuttavia il Comitato Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, disporrà la corresponsione di un rimborso spese documentato, a favore di coloro che siano investiti di compiti specifici o del tutto eccezionali da

esplicare, in località diversa dalla loro abituale residenza, in favore e nell'interesse della Federazione.

Al rimborso delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio Federale, per partecipare alle riunioni, provvederà la Federazione in relazione all'incarico.

Restano a carico della Federazione le spese da sostenere per la riunione degli altri Organi sociali.

Art. 9

Il Consiglio Generale è costituito dai Consiglieri designati dalle Associazioni e Gruppi aderenti.

Ogni Associazione o Gruppo designa un Consigliere; gli aderenti con numero di associati superiore a 1000, possono designare un altro Consigliere.

I Proviviri, i Revisori dei conti ed il Tesoriere non possono far parte del Consiglio Generale, ma partecipano alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

I Consiglieri designati dagli aderenti possono essere sostituiti dagli stessi associati durante il mandato: i sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Art. 10

Il Consiglio Generale ha i poteri della Assemblea Generale. Pertanto ad esso compete:

- deliberare sulla attività della Federazione, determinandone gli indirizzi di politica sindacale e generale;
- nominare, a scrutinio segreto o per acclamazione il Comitato Direttivo tra i Componenti lo stesso Consiglio Generale, nonché il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Proviviri, il Tesoriere, tutti da scegliere tra gli associati;
- approvare i rendiconti ed i bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sui ricorsi delle associate avverso i provvedimenti di radiazione e sospensione adottati dal Comitato Direttivo;
- sciogliere, ove gravi motivi lo rendessero necessario, il Comitato Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento che gli fosse demandato dal Comitato Direttivo anche in deroga ai suoi poteri.

Art. 11

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria, almeno ogni anno entro il 30 aprile ed in via straordinaria quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Componenti o la metà della stesso Consiglio Generale.

La convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla ricezione della regolare richiesta da parte del Presidente: in caso di inottemperanza del Presidente o di chi per esso, gli stessi richiedenti potranno convocare il Consiglio Generale in via d'urgenza.

La convocazione ordinaria è fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere oltre che la indicazione della stessa data, il luogo, l'ora e la specificazione degli argomenti in discussione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma almeno 5 giorni liberi prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un suo membro, nominato di volta in volta.
Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei suoi Componenti ed in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi Componenti.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo per quanto concerne la modifica dello Statuto, lo scioglimento del Comitato Direttivo e della Federazione, la radiazione e sospensione degli aderenti, per le quali occorre la maggioranza di 2/3 dei Componenti.

A parità dei voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente della Federazione.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio Generale si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario del Comitato Direttivo.

Ogni Consigliere può essere portatore di due deleghe espresse per iscritto dai Consiglieri assenti per giustificato motivo.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri nominati tra i rappresentanti degli aderenti in seno al Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi Componenti il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno vicario.

I Componenti il Comitato Direttivo devono essere scelti tra i rappresentanti di differenti aderenti, in modo tale che di esso non faccia parte più di un rappresentante di uno stesso aderente.

I Componenti il Comitato, in caso di impedimento, possono essere sostituiti, mediante cooptazione da parte dello stesso Comitato, primariamente da iscritti appartenenti alla Associazione o Gruppo cui appartenevano i sostituiti.

Il sostituto dura in carica per il residuo periodo di durata dell'incarico del sostituito.

Alla riunione del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Tesoriere ed i Revisori dei conti.

Art. 14

Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente di norma ogni due mesi o quando lo ritenga opportuno il Presidente stesso, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei conti.

La convocazione del Comitato viene fatta con avviso da inviare a ciascun Componente almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può essere ridotto e l'avviso trasmesso per le vie brevi.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre che l'indicazione del luogo e delle ore fissate per la prima e seconda convocazione, la indicazione degli argomenti da discutere.

Sono valide le riunioni con l'intervento di due terzi dei Componenti in prima convocazione ed in seconda della metà dei Componenti stessi.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi di radiazioni o sospensioni di aderenti per i quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.

A parità di voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

Delle sedute il Comitato redige, a cura del Segretario, verbale che, firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente, viene sottoposto nella successiva seduta alla approvazione del Comitato

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive provoca la decadenza dalla carica: in tale eventualità il Comitato coopterà altro componente secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 13 del presente Statuto.

Art. 15

E' di competenza del Comitato Direttivo:

- nominare il Segretario del Comitato che assumerà anche la funzione di Segretario del Consiglio Generale. Il Segretario potrà essere sostituito in qualsiasi momento;
- dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Generale;
- collaborare con le Associazioni ed i Gruppi aderenti nella loro attività;
- deliberare circa le azioni da intraprendere, avviare trattative, negoziare e definire con qualsiasi Ente, Amministrazione o Società, per il raggiungimento dello scopo sociale, autorizzando il Presidente alla stipulazione e sottoscrizione di accordi;
- costituire Commissioni per lo studio di specifici problemi e funzioni di consulenza, nominandone i Coordinatori;
- nominare eventualmente i Componenti di Commissioni o Rappresentanti con mandato a partecipare a trattative, anche tra associati non facenti parte del Consiglio Generale;
- determinare la misura dei contributi che gli aderenti dovranno versare alla Federazione;
- deliberare in ordine alle istanze di adesione alla Federazione;
- approvare, udita la relazione dei Revisori dei Conti, i rendiconti ed i bilanci;
- stabilire le modalità d'uso e amministrazione dei fondi della Federazione;
- deliberare su quanto possa essere sottoposto al suo esame dagli altri Organi federali e dagli aderenti.

Art. 16

Il Comitato Direttivo è competente a comminare nei confronti degli aderenti, a seconda della gravità delle inadempienze statutarie, le seguenti sanzioni:

- diffida;
- censura;
- sospensione;
- radiazione.

Avverso le suddette sanzioni può essere proposto ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri ed in seconda al Consiglio Generale.

Art. 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio: egli attua quanto deliberato dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale, coordinando l'attività di tutti gli Organi federali; firma la corrispondenza.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente - sentiti i Vice Presidenti - adotta provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica alla prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti specifici per singole problematiche.

Il Presidente vigila sul buon andamento della gestione economica e patrimoniale della Federazione;

- promuove e presiede le sedute di insediamento di tutti gli organi Collegiali;
- convoca il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo, nonché, se ritiene, qualunque Commissione di studio e di lavoro;
- può intervenire alle Assemblee o Consigli degli aderenti;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno può fare intervenire alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo un notaio quale verbalizzante.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume a pieno titolo le funzioni il Vice Presidente vicario ed in caso di suo impedimento l'altro Vice Presidente, ed ancora in caso di impedimento di questo ultimo, il Consigliere più anziano d'età.

- Qualora il Presidente, fuori dai casi di assenza od impedimento momentaneo, non possa svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente vicario convoca il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente che resta in carico sino alla fine del mandato del precedente Presidente impedito.

Art. 18

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Generale, è l'organo esecutivo che cura la gestione amministrativa e finanziaria della Federazione.

Il Tesoriere è responsabile della detenzione dei beni mobili, dispone dei fondi della Federazione in conformità alla delega che gli sarà conferita dal Comitato Direttivo, anche con firma singola, e detiene i documenti contabili ed i giustificativi.

Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, senza voto.

In ogni anno solare, il Tesoriere predispose il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo, il primo, con le relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti, entro il mese di dicembre ed il secondo, con i documenti giustificativi e la relazione dei Revisori dei conti, entro il mese di marzo.

I bilanci predetti previa approvazione del Comitato Direttivo sono sottoposti all' approvazione del Consiglio Generale.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente del Collegio, e due supplenti, tutti eletti dal Consiglio Generale.

I Componenti del Collegio vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, eseguendo, anche singolarmente, verifiche di cassa e contabili delle quali devono dare notizia anche al Comitato Direttivo.

I Revisori dei conti provvedono:

- alla verifica, anche presso gli aderenti, del numero degli associati;
- riscontrano l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e preventivi, redigendo le relative relazioni per gli Organi deliberanti;
- partecipano alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, con voto consultivo.

Il Collegio si deve riunire almeno una volta ogni trimestre ed è convocato dal Presidente con raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima, ovvero con telegramma o fax almeno 48 ore prima.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di impedimento o di prolungata ingiustificata assenza per qualsiasi motivo, esaurito il numero dei supplenti, il Consiglio Generale provvede alla nomina dei sostituti che durano in carica per la durata residua dei sostituiti.

Art. 20

Il Collegio dei Proviviri esamina e si pronuncia su tutte le controversie tra gli aderenti, tra la Federazione e gli aderenti, tra gli Organi della Federazione.

Esso è composto da tre membri effettivi che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale.

Il Collegio, dopo un tentativo di amichevole composizione, delibera a maggioranza ex bono et equo, senza formalità procedurali.

Avverso le decisioni del Collegio può essere proposto ricorso al Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo come pure il Consiglio Generale possono rimettere all'esame dei Proviviri i comportamenti e le dichiarazioni di Organi della Federazione e di singoli membri dei vari Organi che fossero ritenuti lesivi degli interessi e contrastanti con i principi indicati dal Consiglio Generale

stesso o dal Comitato Direttivo: in tal caso il Collegio nel pronunciarsi circa la responsabilità propone anche la eventuale sanzione.

Il Collegio, se richiesto su specifiche questioni dagli altri Organi della Federazione esprime il proprio parere.

Infine, il Collegio è l'Organo interpretativo dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Art. 21

Il Segretario è il collaboratore diretto del Presidente o di chi per esso statutariamente previsto.

Cura la corrispondenza in arrivo ed in partenza ed ogni altro incombente che gli venisse indicato in via esecutiva dagli Organismi statutari, cura l'archivio ed esplica ogni altra incombenza esecutiva utile e necessaria al corretto funzionamento della Federazione.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Federazione;
- dalle eccedenze annue relative ai contributi degli aderenti e da eventuali una tantum versati dagli stessi rispetto alle spese effettuate, salvo che tali eccedenze non siano destinate a ripianare maggiori spese degli anni successivi;
- dalle rendite patrimoniali non destinate ad affrontare spese annuali di gestione.

Il Tesoriere annualmente redige l'inventario del patrimonio.

Il Comitato Direttivo dispone della gestione economica e finanziaria del patrimonio.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23

Le modifiche statutarie possono essere proposte al Consiglio Generale dal Comitato Direttivo o dagli aderenti che rappresentino un terzo dei federati.

Le eventuali richieste di modifica dello Statuto devono essere comunque preventivamente proposte al Comitato Direttivo.

Art. 24

La Federazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Generale approvata da almeno i 3/4 dei Componenti il Consiglio stesso. In tal caso, con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Art. 25

In caso di scioglimento il residuo patrimonio sarà destinato in beneficenza a favore di una istituzione a tutela degli anziani pensionati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

In caso di richiesta di assistenza da parte degli aderenti per eventuali problemi od azioni a favore dei propri iscritti, le spese sostenute dalla Federazione, da valutare preventivamente saranno, anticipate dal socio o dagli aderenti nella misura che il Comitato Direttivo indicherà, salvo conguaglio al termine dell'espletamento dell'incarico.

Nello stabilire la misura percentuale della spesa a carico degli aderenti, il Comitato Direttivo terrà conto della posizione degli aderenti stessi, dell'interesse generale o meno alla soluzione del problema da parte della categoria rappresentata ed applicherà, in quanto possibile, principi mutualistici.

Art. 27

Nella ipotesi che la Federazione ritenesse di dover intraprendere azioni o svolgere pratiche nell'interesse generale ed allo scopo non fossero sufficienti i fondi esistenti, il Comitato Direttivo avrà la facoltà di richiedere agli aderenti un contributo straordinario specificandone la causale, distribuendone l'onere in proporzione al numero degli iscritti di ciascuno degli aderenti.

Naturalmente delle azioni svolte e degli sviluppi relativi sarà cura del Comitato Direttivo tenere informate le Associazioni e Gruppi federati.

Art. 28

Il presente Statuto è vincolante per le Associazioni e Gruppi che partecipano alla costituzione della Federazione e per le Associazioni e Gruppi che aderiscono alla Federazione in epoca successiva.

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile.